DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2014/2015
n. 162 del 30/07/2015

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

IL RETTORE

Visto

lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Vista

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Vista

la delibera del Senato Accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 21 luglio 2015 concernente il Regolamento per l'Elezione delle Rappresentanze dei Ricercatori Universitari dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Vista

la delibera del Comitato Esecutivo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 23 luglio 2015 concernente il Regolamento per l'Elezione delle Rappresentanze dei Ricercatori Universitari dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Ritenuto

necessario emanare il suindicato Regolamento;

DECRETA

È emanato il Regolamento per l'Elezione delle Rappresentanze dei Ricercatori Universitari dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente Decreto.

Roma, 30 luglio 2015

Il Direttore Generale dell'Università
Ing. Paolo Sormani

Il Rettore
Prof. Andrea Onetti Muda
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
DEI RICERCATORI UNIVERSITARI
DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni è affisso all'Albo dell'Ufficio elettorale e pubblicato sul sito web di Ateneo almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
2. Nel suindicato Decreto sono indicati:
   a) le rappresentanze da eleggere;
   b) l'indicazione delle sedi e dei giorni di svolgimento delle votazioni;
   c) la costituzione della Commissione elettorale;
   d) la costituzione dell'Ufficio elettorale;
   e) l'elettorato attivo e passivo;
   f) i tempi e le modalità di presentazione delle liste dei candidati;
   g) le modalità e il numero di preferenze che possono essere espresse.

Art. 2

Definizione e composizione delle rappresentanze dei Ricercatori universitari


Art. 3

Durata della carica, dimissioni e anticipata cessazione

1. I rappresentanti dei Ricercatori universitari durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso di rinuncia, dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di un rappresentante dei Ricercatori universitari, subentra il primo dei non eletti appartenente alla lista elettorale del rappresentante cessato dall'incarico.
3. Nel caso di liste che abbiano ottenuto pari numero di voti di lista, subentra al rappresentante cessato dall'incarico il candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ambito di tali liste.
4. In caso di impossibilità di procedere con le suindicate modalità alla sostituzione del rappresentante cessato dall'incarico il seggio rimane vacante.

Art. 4

Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi, secondo il calendario fissato con il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni.
2. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori presenti nella sede del seggio elettorale sono ammessi ad esercitare il proprio diritto di voto.
Art. 5
Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è costituita da:
   a) un Docente, con funzioni di Presidente;
   b) due membri effettivi appartenenti al personale amministrativo dell'Università, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario, proposti dal Direttore Generale dell'Università;
   c) due membri supplenti appartenenti al personale amministrativo dell'Università proposti dal Direttore Generale dell'Università.

2. La Commissione elettorale sovrintende allo svolgimento delle elezioni nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e provvede a:
   a) predisporre e affiggere gli elenchi elettorali;
   b) decidere sui ricorsi avverso gli elenchi elettorali;
   c) decidere sui ricorsi avverso le candidature e le liste elettorali;
   d) verificare il regolare insediamento del seggio elettorale;
   e) predisporre gli elenchi degli eletti.

Art. 6
Ufficio elettorale

1. L’Ufficio elettorale è costituito con il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni, previo parere del Direttore Generale dell'Università.

2. L’Ufficio elettorale è competente a:
   a) ricevere le candidature e le liste elettorali;
   b) ricevere le lettere di nomina dei rappresentanti di lista presso il seggio;
   c) verificare la regolarità delle denominazioni e/o sigle delle liste elettorali.

Art. 7
Elettorato attivo

1. Hanno diritto al voto, per ciascuna Facoltà Dipartimentale di appartenenza:
   b) i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) e lettera b) L. 240/2010, anche in regime di aspettativa obbligatoria, che alla data di svolgimento delle votazioni abbiano un contratto in essere con l’Università Campus Bio-Medico di Roma nell’anno accademico di indizione delle elezioni.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo i Ricercatori universitari sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che siano stati sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

Art. 8
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili i Ricercatori universitari afferenti alle categorie di cui all’art. 7, lettere a) e b) che abbiano optato per il regime a tempo pieno ovvero si trovino in regime di tempo
definito ma che, all’atto della presentazione della candidatura, abbiano dichiarato, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno.

2. Dall’elettorato passivo sono esclusi coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80.

3. Sono esclusi dall’elettorato passivo i Ricercatori universitari sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che siano stati sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

**Art. 9**

**Elenchi elettorali**

1. Gli elenchi elettorali, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni, sono predisposti dalla Commissione elettorale e depositati presso l’Ufficio elettorale e affissi sull’Albo dello stesso.

2. Avverso i suindicati elenchi gli interessati possono presentare ricorso al Rettore entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

3. La decisione sul ricorso è assunta dalla Commissione elettorale entro tre giorni dalla presentazione del ricorso al Rettore e pubblicata sull’Albo dell’Ufficio elettorale.

**Art. 10**

**Candidature e liste elettorali**

1. Le candidature e le liste elettorali, contraddistinte da una denominazione e/o sigla, devono essere presentate presso l’Ufficio elettorale entro le ore dodici del decimo giorno precedente l’inizio delle votazioni.

2. Le liste elettorali, pena l’esclusione, devono:
   a) contenere minimo tre e massimo cinque candidati;
   b) essere corredate dall’elenco delle firme di almeno dieci elettori (detti presentatori);
   c) essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da parte di ciascun candidato della lista elettorale.

3. Le liste elettorali devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “candidature e liste elettorali” allegato al presente Regolamento e del quale costituisce parte integrante.

4. Ciascun Ricercatore universitario può:
   a) candidarsi per rappresentare la propria categoria professionale di afferenza per ciascuna Facoltà Dipartimentale;
   b) candidarsi per una sola lista elettorale.

5. I firmatari di ciascuna lista elettorale devono:
   a) godere dell’elettorato attivo per l’elezione cui la lista sostenuta partecipa;
   b) sottoscrivere una sola lista elettorale;
   c) non essere candidati per alcuna lista elettorale.

6. L’eletto primo firmatario di ciascuna lista è considerato il Rappresentante della relativa lista elettorale.

7. Qualora la denominazione e/o la sigla di una lista elettorale sia/siano confondibile/i con quella/e di altra lista elettorale precedentemente presentata, ovvero appaia/appaiano scorretta/e e/o sconveniente/i, l’Ufficio elettorale entro tre giorni dalla presentazione della lista invita il Rappresentante a modificarla/e entro le successive 24 ore, pena l’esclusione dalle elezioni.
8. La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature e delle liste alle quali attribuisce un numero d’ordine progressivo corrispondente all’ordine di presentazione.
10. In caso di irregolarità riscontrate nelle liste dalla Commissione elettorale questa, prima di procedere con la pubblicazione delle liste elettoralì, ne dà comunicazione entro 24 ore dal termine di presentazione delle liste mediante affissione all’Albo dell’Ufficio elettorale, con invito a regolarizzare la lista entro le successive 48 ore, pena l’esclusione, fermo restando il numero d’ordine progressivo.
11. I ricorsi avverso le candidature e/o le liste elettoralì possono essere presentati al Rettore entro 24 ore dalla data di affissione e pubblicazione delle liste all’Albo dell’Ufficio elettorale.
12. La Commissione elettorale decide in merito ai suindicati ricorsi entro 24 ore dalla presentazione degli stessi al Rettore.

Art. 11
Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito con Decreto del Rettore almeno venti giorni prima della data fissata per l’inizio delle votazioni.
2. Il seggio è composto da:
   a) un Docente, con funzioni di Presidente;
   b) due scrutatori effettivi appartenenti al personale amministrativo dell’Università, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario, proposti dal Direttore Generale dell’Università;
   c) due scrutatori supplenti appartenenti al personale amministrativo dell’Università, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario, proposti dal Direttore Generale dell’Università.
3. Il seggio è validamente costituito alla presenza di almeno due membri.
4. Il seggio elettorale provvede a:
   a) verificare il materiale e i documenti occorrenti per la votazione;
   b) allestire la sede dove hanno luogo le votazioni;
   c) effettuare lo spoglio delle schede elettorialì;
   d) effettuare lo scrutinio dei voti;
   e) trasmettere alla Commissione elettorale il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 12
Rappresentanti di lista presso il seggio

1. I candidati di ciascuna lista possono designare un rappresentante di lista presso il seggio, scelto nell’ambito dell’elettorato attivo per l’elezione cui la lista partecipa.
2. La designazione deve pervenire all’Ufficio elettorale entro il termine fissato per la presentazione delle liste elettoralì e deve essere effettuata con comunicazione scritta firmata da tutti i candidati della lista elettoriale.
3. I rappresentanti di ciascuna lista presso il seggio elettorale hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.
Art. 13  

Propaganda elettorale

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione e cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 14  

Schede elettorali

Su ogni scheda elettorale sono riportati le denominazioni e/o le sigle delle liste presentate, elencate secondo l'ordine di presentazione e i nomi dei candidati.

Art. 15  

Operazioni di voto

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.
2. Sono ammessi a votare i Ricercatori universitari iscritti negli elenchi elettorali muniti di valido documento di riconoscimento o badge.
3. I Ricercatori universitari che non risultano negli elenchi elettorali sono ammessi al voto solo se in possesso di dichiarazione rilasciata dall'Area del Personale dell'Università attestante un contratto in essere con l'Università Campus Bio-Medico di Roma nell'anno accademico di indizione delle elezioni e muniti di valido documento di riconoscimento o badge.
4. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
   a) identificazione dell'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio elettorale, tramite l'esibizione di valido documento di riconoscimento o badge e verifica della relativa iscrizione nell'elenco elettorale;
   b) consegna all'elettore della scheda di votazione;
   c) espressione del voto da parte dell'elettore nello spazio appositamente predisposto;
   d) introduzione della scheda, debitamente chiusa, nell'apposita urna sigillata;
   e) apposizione della firma sull'elenco elettorale in corrispondenza del nome dell'elettore.
5. Gli elettori portatori di handicap possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di una persona volontariamente scelta come accompagnatore. Qualora l'invalidità non sia palese, il Presidente del seggio richiede l'esibizione di certificazione medica.
7. Il voto è personale, libero e segreto.
8. Il voto deve essere espresso, con la maia copiativa ricevuta dal componente del seggio elettorale, in modo non equivoco mediante l'apposizione di un segno sulla scheda nello spazio riservato alla denominazione e/o alla sigla della lista e l'eventuale apposizione di un segno nello spazio corrispondente al nominativo del candidato prescelto.
9. Ogni eletto può esprimere:
   a) il voto per una sola lista;
   b) il voto per una sola lista e indicare una sola preferenza per un candidato della lista votata;
c) la sola preferenza per un candidato.

10. Sono nulle le schede:
   a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'eletto re abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
   b) che contengano voti espressi per due o più liste o nelle quali risulti espressa più di una preferenza;
   c) che contengano un voto espresso per una lista, accompagnato da una preferenza a favore di un candidato di un'altra lista.

11. Qualora nella scheda sia espressa la preferenza per un candidato, senza che l'eletto re abbia contemporaneamente provveduto a segnare la casella con la denominazione e/o sigla della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista di appartenenza dello stesso.

Art. 16

Annullamento e sostituzione delle schede

1. L'eletto re ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:
   a) quando accerti che la prima scheda è deteriorata;
   b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

2. L'eletto re non ha diritto alla consegna di ulteriori schede qualora commetta errori una seconda volta nell'attribuzione del voto.

3. La scheda errata o deteriorata deve essere firmata sul retro da uno scrutatore e dal Presidente, che vi annota "scheda annullata e sostituita" con l'indicazione del motivo e provveda a chiuderla in apposita busta sigillata.

4. Della sostituzione della scheda elettorale deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della votazione.

5. Gli scrutatori e i rappresentanti di lista possono chiedere che le loro osservazioni siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Art. 17

Annullamento della scheda votata senza sostituzione

1. Una scheda votata deve essere annullata e non sostituita quando:
   a) l'eletto re venga meno all'obbligo della segretezza del voto espresso mostrando la scheda aperta;
   b) all'atto di inserire la scheda nell'urna si accerti che la stessa sia strappata, segnata od altrimenti riconoscibile dall'esterno.

2. Nei suindicati casi l'eletto re non è più ammesso al voto.

3. La scheda deve essere firmata sul retro da uno scrutatore e dal Presidente, che vi annota "scheda annullata" con l'indicazione del motivo e provveda a chiuderla in apposita busta sigillata.

4. Dell'annullamento della scheda elettorale deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della votazione.

5. L'annullamento delle schede è rimesso all'insindacabile giudizio del Presidente del seggio.

6. Gli scrutatori e i rappresentanti di lista possono richiedere che le loro osservazioni siano trascritte nel processo verbale della votazione.
Art. 18

Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio

1. All’ora indicata nel Decreto del Rettore di indizione delle elezioni il Presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione.

2. Dopo la chiusura delle votazioni il Presidente accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale e conta le schede autenticate e non utilizzate, riscontrando se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Le schede non utilizzate vengono quindi chiuse in apposito plico sigillato.

3. Alle operazioni partecipano i membri del seggio elettorale al completo e, se presenti, i rappresentanti di lista.

4. Qualora non si provveda immediatamente allo scrutinio, il Presidente, dopo aver adempiuto a quanto di seguito disposto, provvede a sigillare le urne e a chiudere in apposite buste sigillate tutti gli atti relativi alla votazione.

5. Allo scrutinio dei voti, di cui viene redatto apposito verbale, partecipano i membri del seggio elettorale al completo e, se presenti, i rappresentanti di lista.

6. In caso di disaccordo tra i componenti del seggio elettorale nelle operazioni di scrutinio o di contestazione da parte di/dei rappresentante/i di lista, il Presidente può decidere provvisoriamente l’attribuzione del voto; i rilevii e/o le contestazioni sono posti a verbale affinché gli stessi possano essere esaminati dalla Commissione elettorale che decide al riguardo.

7. È eletto il candidato con il maggior numero di preferenze riportate nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

8. In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.

9. In caso di parità tra due o più liste elettorali, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

10. Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente del seggio invia alla Commissione elettorale il verbale e le schede delle votazioni, distinte in bianche, nulle, assegnate, contestate e provvisoriamente assegnate, contestate e provvisoriamente non assegnate.

Art. 19

Quorum

Le votazioni sono valide se alle stesse partecipa almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Art. 20

Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale, verificata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, predispone gli elenchi degli eletti e le relative liste che trasmette al Rettore.

2. Il Rettore, entro sette giorni dalla trasmissione degli atti e degli elenchi a cura della Commissione elettorale, proclama l’esito delle elezioni con decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante affissione all’albo dell’Ufficio elettorale e pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Art. 21
Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del relativo Decreto Rettorale.

2. In prima applicazione la durata dell’incarico è di quattro anni per i Ricercatori Universitari designati successivamente alla prima elezione indetta dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.